

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

ottobre 07 – Anno 5 n. 15

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale e del Servizio Fiscale

FINANZIARIA 2008: LE ANTICIPAZIONE NEL 2007

La Finanziaria 2008, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30/09/07 ed attualmente all'esame del Parlamento, prevede alcune norme già applicabili nel 2007. Le illustriamo nella stesura del Consiglio dei Ministri, ricordando che saranno sicuramente modificate dal Parlamento durante l'iter di approvazione.

1) Misura a sostegno degli "incapienti"

All'art. 44 del Decreto Legge, che accompagna la Finanziaria 2008 è previsto che i contribuenti, la cui imposta netta (IRPEF) dovuta per l'anno 2006 sia pari a zero, ricevano, per l'anno 2007, la somma di 150 euro.

Agli stessi contribuenti è attribuita un'ulteriore somma di 150 euro per ogni familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

Un decreto del Ministero dell'economia individuerà le categorie degli aventi diritto e le modalità di erogazione.

Il D.L. stanziava 1,9 miliardi di euro per l'erogazione delle somme.

La norma è già in vigore, ma l'esame parlamentare sta apportando modifiche significative, anche su richiesta del sindacato, perché non vada a premiare gli evasori fiscali (sarà riservata solo ai dipendenti ed ai pensionati con reddito massimo di 50.000 euro?).

2) Affitti, detrazione in favore degli inquilini e dei giovani

Per i titolari di contratti di locazione sono già previste due tipologie di detrazioni:

a. Ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi spetta una detrazione fiscale nei seguenti importi:

a) 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

La detrazione spetta solo nei casi di affitti "concordati", sottoscritti secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. 431/98, alla presenza di organizzazioni sindacali degli inquilini.

b. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria Regione, che siano titolari di *qualsunque tipo di contratto* di locazione ai sensi della legge 431/98 di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione, per i primi tre anni, nei seguenti importi:

a) 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 495,80 euro, se il reddito complessivo supera lire 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

L'art. 2, c. 3 e 4 del disegno di legge della Finanziaria 2008 prevede due nuove tipologie di detrazioni, che si aggiungono alle precedenti a partire dal 2007:

- c. Ai titolari di *qualsunque tipo di contratto* di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 spetta una detrazione fiscale:
- a) 300 euro, se il reddito complessivo annuo non supera 15.493,71 euro
 - b) 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
- d. Ai giovani tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un qualunque tipo di contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge, per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Le varie detrazioni per i titolari di affitto:

- non sono cumulabili tra di loro ed contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole;
- sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- in caso di "incapienza" un decreto del ministero dell'economia stabilirà le modalità per il recupero della detrazione non applicata.

Assegno di mantenimento (articolo 2, commi 5 e 6).

Si introduce un regime di favore per i contribuenti che percepiscono l'assegno di mantenimento a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.

In pratica viene attribuita una detrazione di ammontare pari a quella prevista nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da pensione (detrazione massima 1.783 euro), anziché quella sinora prevista (detrazione massima 1.104 euro).

Redditi fondiari, esenzione Irpef (articolo 2, commi 7 e 8).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (articolo 25 del Dpr 917/1986) di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

Deduzione prima casa (articolo 2, commi 9 e 10).

Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, *al netto* della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Questa norma comporta che un contribuente con solo un reddito da lavoro e la casa di abitazione non sarà costretto alla denuncia dei redditi annuale, ma gli sarà sufficiente il conguaglio di fine anno del sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).